DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 22/2006

del 10 marzo 2006

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 115/2005 del 30 settembre 2005 ([1]).

(2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 208/2005 della Commissione, del 4 febbraio 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 per quanto riguarda gli idrocarburi policiclici aromatici ([2]).

(3) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2005/26/CE della Commissione, del 21 marzo 2005, che fissa un elenco di ingredienti o sostanze alimentari temporaneamente esclusi dall'allegato III bis della direttiva 2000/13/CE ([3]).

(4) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2005/37/CE della Commissione, del 3 giugno 2005, che modifica le direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di alcuni antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli ([4]).

(5) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2005/389/CE della Commissione, del 18 maggio 2005, recante modifica della decisione 1999/217/CE per quanto riguarda il repertorio delle sostanze aromatizzanti utilizzate nei o sui prodotti alimentari ([5]).

(6) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 856/2005 della Commissione, del 6 giugno 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 per quanto riguarda le Fusarium-tossine ([6]).

(7) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2005/38/CE della Commissione, del 6 giugno 2005, relativa ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale del tenore di tossine di Fusarium nei prodotti alimentari ([7]),

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo è modificato come segue:

1) Ai punti 38 (Direttiva 86/362/CEE del Consiglio) e 54 (Direttiva 90/642/CEE del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32005 L 0037**: Direttiva 2005/37/CE della Commissione, del 3 giugno 2005 (GU L 141 del 4.6.2005, pag. 10).»

([1]) GU L 339 del 22.12.2005, pag. 16.
([2]) GU L 34 dell'8.2.2005, pag. 3.
([3]) GU L 75 del 22.3.2005, pag. 33.
([4]) GU L 141 del 4.6.2005, pag. 10.
([5]) GU L 128 del 21.5.2005, pag. 73.
([6]) GU L 143 del 7.6.2005, pag. 3.
([7]) GU L 143 del 7.6.2005, pag. 18.

2) Al punto 54v (Decisione 1999/217/CE della Commissione) viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32005 D 0389**: Decisione 2005/389/CE della Commissione, del 18 maggio 2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 73).»

3) Al punto 54zn [Regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione] sono aggiunti i seguenti trattini:

«— **32005 R 0208**: Regolamento (CE) n. 208/2005 della Commissione, del 4 febbraio 2005 (GU L 34 dell'8.2.2005, pag. 3),

— **32005 R 0856**: Regolamento (CE) n. 856/2005 della Commissione, del 6 giugno 2005 (GU L 143 del 7.6.2005, pag. 3).»

4) Dopo il punto 54zzt (Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito il seguente punto:

«54zzu. **32005 L 0026**: Direttiva 2005/26/CE della Commissione, del 21 marzo 2005, che fissa un elenco di ingredienti o sostanze alimentari temporaneamente esclusi dall'allegato III bis della direttiva 2000/13/CE (GU L 75 del 22.3.2005, pag. 33).

54zzv. **32005 L 0038**: Direttiva 2005/38/CE della Commissione, del 6 giugno 2005, relativa ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale del tenore di tossine di Fusarium nei prodotti alimentari (GU L 143 del 7.6.2005, pag. 18).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 208/2005 e (CE) n. 856/2005, delle direttive 2005/26/CE, 2005/37/CE e 2005/38/CE e della decisione 2005/389/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'11 marzo 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2006.

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
R. WRIGHT

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.